



SENT. 261/2424

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Dott.ssa Daniela ACANFORA Presidente

Dott.ssa Ida CONTINO Consigliere

Dott. Roberto RIZZI Consigliere relatore

Dott. Nicola RUGGIERO Consigliere

Dott.ssa Ilaria Annamaria CHESTA Consigliere

pronuncia la seguente

SENTENZA

sull'appello, in materia di pensioni, iscritto al n. **59309** del registro di segreteria

avverso

la sentenza della Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia n.

238/2021, depositata il 29/3/2021

proposto da

OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS, c.f. OMISSIS, rappresentato

e difeso dall'avv. Francesco Luigi de Cesare, indirizzo pec:

decesare.francescoluigi@avvcatibari.legalmail.it

[APPELLANTE]

contro

– **MINISTERO DELLA DIFESA**, rappresentato e difeso dalla dott.ssa

Marina Propersi, funzionario amministrativo, Capo Servizio

		SENT. 261/2024	
		Coordinamento Tecnico della 4^ Divisione del I Reparto, con sede in	
		Roma, viale dell'Esercito n.186, indirizzo pec:	
		previmil@postacert.difesa.it	
		– MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE,	
		rappresentato dalla dott.ssa Anna Maria Alimandi, elettivamente	
		domiciliata presso la sede della Direzione dei Servizi del Tesoro sita in	
		Roma, via XX Settembre, n. 97, indirizzo pec:	
		dcst.dag@pec.mef.gov.it	
		[APPELLATI]	
		VISTO l'atto di appello.	
		VISTI tutti gli altri atti e documenti di causa.	
		UDITI , nell'udienza del 24/9/2024, svolta con l'assistenza della dott.ssa	
		Alessandra Carcani, il relatore cons. Roberto Rizzi, l'avv. Francesco Luigi de	
		Cesare, in rappresentanza dell'appellante, e la dott.ssa Anna Maria Alimandi,	
		in rappresentanza del MEF.	
		FATTO	
		Con la sentenza n. 238/2021, depositata il 29/3/2021, non notificata, la Sezione	
		giurisdizionale regionale per la Puglia definiva, previa riunione, i due giudizi	
		promossi da OMISSIS, ex militare di leva, collocato in congedo assoluto per	
		riforma in data 10/5/2002, in seguito ad un infortunio dipendente da causa di	
		servizio, al fine di ottenere il riconoscimento giudiziale del diritto alla pensione	
		privilegiata vitalizia nonché la dichiarazione di irripetibilità di un ingente	
		debito originato dalla percezione di un assegno rinnovabile oltre il termine	
		stabilito.	
		Più in dettaglio, lo OMISSIS, a seguito di un infortunio patito durante il	
		2	

	SENT. 261/2024	
	servizio, veniva riscontrato affetto da <i>"gonalgia sinistra in operato in</i>	
	<i>artroscopia per condropatia rotulea e lesione da impatto del condilo femorale</i>	
	<i>mediale"</i> e, per tale motivo, dichiarato <i>"NON idoneo permanentemente al</i>	
	<i>servizio militare incondizionato"</i> , di talché veniva collocato in congedo	
	assoluto a far data dal 10/2/2002.	
	Con decreto n. 804/04 del 27/5/2004, il Ministero della Difesa riconosceva la	
	dipendenza da causa di servizio di detta infermità.	
	Con decreto n. 1162 del 4/11/2004, il medesimo Ministero concedeva al	
	ricorrente l'assegno rinnovabile privilegiato di 8 [^] ctg. dal 10/5/2002 al	
	9/5/2006. Il pagamento di detto assegno veniva prorogato, ai sensi dell'art.182	
	d.P.R. 1092/1973, dal 10/5/2006 al 9/5/2009.	
	Con nota del 27/11/2015 il MEF comunicava all'ex militare che a seguito di	
	accertamenti, aveva verificato che il trattamento temporaneo era stato	
	erroneamente corrisposto anche dopo la scadenza.	
	Conseguentemente, ne sospendeva l'erogazione preannunciando l'avvio di un	
	procedimento di recupero delle somme indebitamente percepite.	
	Con comunicazione datata 12/1/2016, il Ministero della Difesa disponeva la	
	sottoposizione dell'ex militare a visita medica finalizzata a stabilire <i>"se ed a</i>	
	<i>quale categoria di pensione siano ascrivibili gli esiti della suddetta infermità</i>	
	<i>a decorrere dal 01-06-2006"</i> .	
	Pertanto, in data 4/7/2016, il ricorrente veniva sottoposto a visita presso la	
	C.M.O. di Bari all'esito della quale era ritenuto affetto da <i>"gonalgia sinistra in</i>	
	<i>operato in artroscopia per condropatia rotulea e lesione da impatto del</i>	
	<i>condilo femorale mediale in atto; condropatia femoro-rotulea a lieve</i>	
	<i>incidenza funzionale"</i> ; detta patologia, tuttavia, veniva giudicata non più	
	3	

	SENT. 261/2024	
	ascrivibile alla 8^ ctg. tabella A, bensì ad indennità una tantum di tabella B,	
	con decorrenza 1/6/2006, pari ad una annualità di 8° cat.	
	Con nota datata 23/11/2016, il MEF - Ragioneria Territoriale dello Stato di	
	Bari - comunicava allo OMISSIS che il credito erariale scaturito dalla erronea	
	erogazione dell'assegno pensionistico di 8^ ctg. dal 10/5/2009 al 31/12/2015	
	ammontava ad euro 41.628,02 e, con successiva nota del 4/5/2017, pervenuta	
	al destinatario in data 22/5/2017, ne disponeva il rimborso; nel contempo, si	
	dichiarava non ripetibile invece l'importo relativo al precedente periodo	
	10/5/2006 al 9/5/2009.	
	Avverso tale provvedimento lo OMISSIS proponeva ricorso (iscritto al nr.	
	33518).	
	In conseguenza della mancata restituzione delle somme indebitamente	
	percepite veniva nel frattempo avviata, in data 15/05/2018, con la notifica della	
	cartella di pagamento n. 014 2018 000 39848 18 000, la riscossione coattiva	
	dell'importo, ammontante ad euro 42.876,86. Tale cartella era impugnata, con	
	ricorso in opposizione, innanzi alla Corte dei conti (giudizio n. 34389).	
	Nel giudizio originariamente proposto (recante il n. 33518), il giudice	
	originariamente assegnatario, disponeva una CTU per verificare l'ascrivibilità	
	a categoria di pensione della patologia diagnosticata.	
	Il perito officiato, per l'entità modesta dei riflessi funzionali dei postumi della	
	lesione traumatica subita dal ginocchio, escludeva l'ascrivibilità a categoria di	
	pensione della Tab A, confermando l'ascrivibilità alla Tab B.	
	Prima della definizione, tale giudizio veniva riassegnato al giudice	
	assegnatario del giudizio successivamente proposto dallo OMISSIS (recante il	
	n. 34389).	
	4	

	SENT. 261/2024	
	Entrambi i giudizi, previa riunione, venivano quindi definiti con la sentenza	
	n.238/2021, oggetto dell’odierno gravame.	
	Con tale sentenza, il giudice territoriale, affermata la giurisdizione della Corte	
	dei conti con riferimento alla porzione di controversia sollevata con il ricorso	
	in opposizione avverso la cartella esattoriale, nel merito, per un verso, riteneva	
	che l’infermità non potesse dar luogo all’auspicato trattamento pensionistico	
	vitalizio e, per altro verso, reputava infondate le doglianze riguardanti il	
	recupero dell’indebito.	
	A tale ultimo proposito, precisava che l’iniziativa di recupero era stata	
	tempestivamente intrapresa, atteso che l’indebito pensionistico, sussumibile	
	nel generale istituto dell’indebito civilistico di cui all’art.2033 c.c., era	
	soggetto all’ordinario termine decennale di prescrizione. Pertanto, assumendo	
	come momento di esordio del decorso del termine di prescrizione la scadenza	
	dell’assegno rinnovabile - 10/5/2009 o, al più, 10/5/2006, ove non si volesse	
	considerare la proroga triennale – constatava che l’avvio del procedimento di	
	recupero, che aveva avuto luogo in data 3/12/2015, era stato tempestivo.	
	Escludeva, poi, che la ripetibilità dell’indebito fosse preclusa dalla buona fede	
	del percipiente e ciò in quanto, a fronte di una prestazione inequivocabilmente	
	temporanea, non avrebbe potuto essere ravvisato un incolpevole affidamento	
	circa la spettanza della prestazione dopo la scadenza dell’assegno.	
	Precisava anche che era inconferente il richiamo, in via analogica, alla	
	disposizione recata dall’art. 52 della legge n. 88/1989, come successivamente	
	interpretata autenticamente dall’art. 13 della legge n. 412/1991, atteso che,	
	anche tale norma, ai fini della prevista irripetibilità dell’indebito, presuppone	
	l’emissione di un provvedimento modificativo <i>in peius</i> di quello già in	
	5	

	SENT. 261/2024	
	godimento, circostanza, quest'ultima, non sussistente, all'evidenza, nel caso	
	all'esame (e ciò, in disparte la sua evidente inapplicabilità nella fattispecie	
	all'esame, trattandosi di norma concernente, esclusivamente, i trattamenti	
	previdenziali erogati dall'INPS e non già, dunque, quelli erogati dal Ministero	
	della Difesa come nel caso del ricorrente).	
	Avverso tale sentenza proponeva appello lo OMISSIS, ritualmente notificato	
	e depositato in data 6 ottobre 2021.	
	Con il primo motivo di gravame, deduceva: <i>“Violazione e falsa applicazione</i>	
	<i>dell'art. 5 comma 2 legge 26.1.1980 nr. 9”</i> .	
	Al riguardo sosteneva che non incombeva sul soggetto beneficiario della	
	prestazione temporanea l'onere di attivarsi per essere sottoposto ad ulteriori	
	accertamenti sanitari per valutare la perdurante sussistenza di reliquati	
	dell'infermità, bensì spettava all'Amministrazione intraprendere	
	tempestivamente le necessarie attività di verifica.	
	Dunque, auspicando <i>“un'interpretazione costituzionalmente orientata della</i>	
	<i>norma”</i> , avrebbe dovuto escludersi la responsabilità del beneficiario	
	dell'assegno.	
	Aggiungeva, poi, che gli effetti del tardivo accertamento non avrebbero potuto	
	retroagire fino al momento della scadenza del trattamento temporaneo. Per	
	corroborare tale affermazione evocava il regime valevole per gli invalidi civili	
	per i quali nel caso in cui il giudizio sullo stato di invalidità non comporti la	
	conferma del beneficio in godimento è disposta la sospensione dei pagamenti	
	ed il conseguente provvedimento di revoca opera con decorrenza dalla data	
	della verifica.	
	Con il secondo motivo, si doleva della <i>“Violazione e falsa applicazione</i>	
	6	

dell'art. 2697 del Codice Civile”, sostenendo che, secondo il ragionamento del primo giudice, sarebbe stato il ricorrente onerato di fornire la prova di *“essere ancora invalido”* in epoca antecedente la visita del 2016 e non l'Amministrazione che, revocandogli la prestazione e notificandogli il debito, lo ha ritenuto guarito, tenuta a suffragare la propria decisione di retrodatare di dieci anni l'accertato miglioramento.

Concludeva chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata e, conseguentemente: *“accertare e dichiarare (...) l'insussistenza, totale e/o parziale, del credito vantato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (...) con conseguente annullamento della cartella di pagamento nr. 014 201818 00039848 18 000 notificata il 15.5.2018, e del provvedimento di recupero nr. 31429/2017 del 4.5.2017 notificato il 22.5.2017. Il tutto con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, in favore del sottoscritto avvocato anticipatario e distrattario, ex art. 93 c.p.c. e con rimborso, in favore dell'appellante, delle spese di CTU già corrisposte all'Ausiliare».*

Con memorie, depositate rispettivamente in data 4/9/2024 ed in data 10/9/2024, il MEF ed il Ministero della Difesa si costituivano in giudizio argomentando diffusamente in ordine all'infondatezza dell'appello, chiedendone il rigetto e la conseguenziale conferma della sentenza impugnata. Il MEF eccepiva anche l'inammissibilità dell'impugnazione ritenendo che avesse come punto focale questioni attinenti al giudizio diagnostico formulato dal CTU e, specificatamente, al profilo della decorrenza del trattamento pensionistico rinnovabile, mai contestato in primo grado. Conseguentemente, riteneva fossero state spiegate, con l'appello, *“domande nuove”*, ricadenti nella preclusione di cui all'art. 193 c.g.c., oltre che attinenti a questioni di fatto,

	SENT. 261/2024	
	dunque precluse dall’art.170 c.g.c. Evidenziava, altresì, che il gravame non ha	
	impugnato il capo della sentenza che ha dichiarato non prescritta l’azione di	
	recupero dell’indebitto applicando il termine decennale e non quinquennale.	
	All’udienza del 24/9/2024, come da verbale in atti, assente il rappresentante	
	del Ministero della Difesa, l’avv. de Cesare, per l’appellante e la dott.ssa	
	Alimandi, in rappresentanza del Mef, ribadivano le conclusioni	
	rispettivamente rassegnate in atti, svolgendone i motivi.	
	La causa veniva, quindi, posta in decisione.	
	DIRITTO	
	Prioritariamente, occorre evidenziare che l’appello verte solo su una parte delle	
	questioni che formavano l’oggetto del giudizio di primo grado.	
	Invero, nel precedente grado di giudizio era sottoposto al vaglio giudiziale	
	anche il profilo della ascrivibilità a categoria di pensione dei postumi della	
	lesione traumatica al ginocchio, subita a causa di servizio.	
	Coerentemente, sul punto, era stato svolto un mirato approfondimento	
	istruttorio ed una rilevante parte della decisione è stata dedicata	
	all’approfondimento della questione, poi risolta con l’affermazione di non	
	spettanza della pensione privilegiata.	
	Con l’appello, tale aspetto della controversia non è stato ulteriormente	
	coltivato.	
	Anzi, esplicitamente, l’appellante ha evidenziato che “ <i>qui non si contesta il</i>	
	<i>merito della valutazione sanitaria, cosa che - peraltro - sarebbe interdetta in</i>	
	<i>questa sede, bensì si contesta che un accertamento medico-legale (il cui esito</i>	
	<i>può, in astratto, essere anche condivisibile) effettuato con un ritardo di dieci</i>	
	<i>anni”</i> .	
	8	

Pertanto, deve ritenersi maturato il giudicato sulla statuizione del primo giudice che reputa non ascrivibile a categoria di pensione la diagnosticata infermità.

In questa prospettiva, è del tutto superfluo esaminare l'eccezione formulata dal MEF, ai sensi dell'art. 193, comma 1, c.g.c. circa l'asserita novità della contestazione riguardante la decorrenza del trattamento.

Posto che, per effetto della mancata coltivazione dell'impugnazione sul punto, la spettanza del trattamento risulta essere non più controversa, è irrilevante predicare in termini di novità la contestazione riferita alla decorrenza: anche laddove si ritenesse – la qual cosa è, comunque, da escludere, considerato che quanto dedotto in sede di gravame è in linea di continuità con quanto prospettato nel primo grado e modulato sulle non condivise argomentazioni contenute nella sentenza impugnata – la valutazione non potrebbe, in alcun modo, influenzare la decisione.

Parimenti, per ragioni sovrapponibili a quelle appena evidenziate, è superfluo l'approfondimento dell'eccezione di inammissibilità dell'appello che il MEF ha sollevato, evocando l'art.170 c.g.c., sull'asserito presupposto che l'appellante avrebbe prospettato questioni di fatto.

Anche tale doglianza, infatti, è neutralizzata dalla considerazione che anche a voler ritenere afferenti al fatto i rilievi mossi dal promotore dell'impugnazione, non essendo stato il giudice dell'appello investito della questione della spettanza del trattamento auspicato nel precedente grado, ogni valutazione al riguardo risulterebbe inutile.

Continua ad essere controversa, invece, la questione della recuperabilità dell'ingente importo, pari esattamente ad euro 41.628,02, indebitamente

	SENT. 261/2024	
	percepito dall'ex militare.	
	In ordine a tale aspetto, nessuna doglianza è stata manifestata dall'appellante	
	sul regime della prescrizione del diritto al recupero, individuato dal primo	
	giudice in quello ordinario (termine decennale), per effetto della riconduzione	
	dell'azione di recupero dell'indebito previdenziale al generale istituto di cui	
	all'art. 2033 c.c.	
	A ciò consegue che ogni dubbio sulla scarsa solerzia dell'iniziativa del MEF –	
	Ragioneria Territoriale dello Stato - volta a recuperare le somme erogate	
	ancorché non dovute è venuto meno, essendosi consolidata la pertinente	
	statuizione circa la tempestività dell'avvio della procedura.	
	La residua questione controversa, per come è stato modulato il gravame,	
	attiene alla riferibilità al percettore dell'onere di attivazione per far verificare	
	l'eventuale persistenza di significativi postumi dell'infermità riconosciuta	
	dipendente da causa di servizio e se il medesimo sia tenuto a fornire la	
	dimostrazione postuma (ossia a distanza di molto tempo) di tale persistenza.	
	Ciò chiarito, occorre rilevare che nella vicenda giudiziaria in esame non ha mai	
	costituito profilo dibattuto quello dell'ammontare del debito, calcolato	
	sull'erogato in maniera indebita a partire dal 10/5/2009 e fino al 31/12/2015.	
	In proposito, comunque, occorre rilevare che l'inizio del periodo di erogazione	
	indebita è stato pacificamente individuato nel momento di fine della proroga	
	dell'assegno temporaneo.	
	Tale periodo, con ogni evidenza, è pari ad un triennio (dal 9/5/2006 – data di	
	scadenza dell'assegno pensionistico di 8^ ctg – al 9/5/2009).	
	Nel provvedimento del MEF, datato 4/5/2017, con il quale è stato disposto il	
	recupero, a giustificazione della proroga è stato evocato l'art. 182 del d.P.R.	
	10	

		SENT. 261/2024	
		1092/1973 («VISTO il riconoscimento, ai sensi dell'art.182 del D.P.R. 29-12-	
		1973 n.1092 e successive modificazioni, della proroga dell'assegno	
		pensionistico dal 10/05/2006 al 09/05/2009»).	
		Tuttavia, detto articolo contempla la proroga di durata al più biennale («per	
		non oltre due anni»).	
		La proroga di durata massima triennale, in realtà, è prevista dall'art. 6, comma	
		1, della l. 26/1/1980, n. 9, (recante:“Adeguamento delle pensioni dei mutilati	
		ed invalidi per servizio alla nuova normativa prevista per le pensioni di guerra	
		dalla L. 29 novembre 1977, numero 875, e dal D.P.R. 23 dicembre 1978, n.	
		915”), secondo cui «(...) qualora alla scadenza del periodo di assegno	
		rinnovabile non sia compiuto il procedimento per la nuova valutazione	
		dell'invalidità, il pagamento dell'assegno è prorogato a cura della competente	
		direzione provinciale del Tesoro per un periodo massimo di tre anni in base	
		agli atti della relativa liquidazione (...)», espressamente richiamato invece	
		nella nota datata 12/1/2016 con cui il Ministero della Difesa disponeva la	
		sottoposizione dell'ex militare a visita medica.	
		In ogni caso, la circostanza che non siano state formulate contestazioni in	
		ordine alla durata della proroga, incidente, con ogni evidenza, sulla durata del	
		periodo di legittima fruizione del trattamento e, specularmente, sulla	
		consistenza dell'indebito, preclude al Collegio ogni approfondimento al	
		riguardo.	
		Ciò chiarito, occorre partire dalla considerazione che il beneficiario di un	
		trattamento temporaneo è consapevole del fatto che, ultimato il periodo di	
		legittima fruizione dell'assegno rinnovabile viene a trovarsi in una condizione	
		di percezione sine titolo di una provvidenza pubblica ed è inevitabilmente	
		11	

	SENT. 261/2024	
	esposto all'azione di recupero (doverosa per l'amministrazione erogante) di	
	quanto indebitamente corrisposto.	
	Non v'è dubbio che celeri definizioni delle procedure di valutazione della	
	ulteriore spettanza di trattamenti originariamente concessi per un tempo	
	definito attenuerebbero la consistenza di eventuali indebiti.	
	Nella vicenda per cui v'è causa, il Ministero della Difesa non è stato in	
	condizione di assicurare il rispetto della tempistica prevista dall'art.181,	
	comma 1, d.P.R. n.1092/1973 (<i>"sei mesi prima della scadenza dell'assegno</i>	
	<i>rinnovabile il titolare è sottoposto a nuova visita medica")..</i>	
	D'altra parte, è lo stesso legislatore che, nell'ottica di un bilanciamento delle	
	contrapposte esigenze, ha previsto con il successivo, già sopra richiamato, art.	
	182 d.P.R. 1092/1973 che: <i>"Nei casi in cui, alla scadenza dell'assegno</i>	
	<i>rinnovabile, non sia ancora intervenuto il nuovo provvedimento di competenza</i>	
	<i>dell'amministrazione centrale, la direzione provinciale del tesoro proroga i</i>	
	<i>pagamenti, per non oltre due anni, nella stessa misura dell'ultima rata</i>	
	<i>dell'assegno scaduto"</i> (comma 1) ed inoltre che <i>"le somme corrisposte per</i>	
	<i>proroga"</i> , qualora <i>"non venga attribuito altro assegno o pensione"</i> , sono	
	<i>"abbuonate"</i> (comma 2).	
	Tuttavia, tale proroga non può mai ingenerare il convincimento di una	
	stabilizzazione dell'erogazione: il trattamento era e, nonostante la proroga,	
	continua ad essere, temporaneo per cui tutte le erogazioni successive alla	
	scadenza eventualmente prorogata sono indebite ed espongono il percettore	
	all'azione di recupero da parte dell'ente erogatore.	
	Nel caso di specie, non può ritenersi essersi formato alcun affidamento	
	incolpevole, astrattamente tutelabile, in capo all'ex militare, considerato che	
	12	

l'accipiens era consapevole, ai sensi della normativa in materia che aveva ne
aveva legittimato la spettanza, che le somme percepite erano a titolo di assegno
pensionistico concesso per un segmento temporalmente ben definito,
beneficiando anche di una proroga *ex lege*, avendo il provvedimento
concessivo originario del 4 novembre 2004 indicato con chiarezza la scadenza
dell'assegno rinnovabile nella data del 9 maggio 2006.

A fronte di una simile situazione, il pur non solerte intervento
dell'amministrazione, non poteva ingenerare un affidamento tutelabile con la
sterilizzazione del diritto al recupero.

In questa prospettiva, poi, la lamentata gravosità della prova, in conseguenza
del tempo trascorso, costituisce un profilo del tutto ininfluyente, in nessun modo
in grado di modificare la connotazione oggettivamente indebita, secondo i
principi generali di cui all'art.2033 c.c., della erogazione oggetto dell'azione
di recupero.

Del tutto non pertinente è, poi, l'evocazione, nel gravame, oltre a
giurisprudenza civile anch'essa inconferente, del regime di cui all'art. 42,
comma 4, del d.l. n.269/2003, convertito nella l.n. 326/2003.

Detta disposizione, avente dichiaratamente finalità antielusive e di
rafforzamento dei controlli in materia assistenziale e previdenziale, prevede
che *“In sede di verifica della sussistenza dei requisiti medico-legali (...) nei
confronti dei titolari delle provvidenze economiche di invalidità civile, cecità
e sordomutismo, sono valutate le patologie riscontrate all'atto della verifica
con riferimento alle tabelle indicative delle percentuali di invalidità esistenti.*

*Nel caso in cui il giudizio sullo stato di invalidità non comporti la conferma
del beneficio in godimento è disposta la sospensione dei pagamenti ed il*

	SENT. 261/2024	
	conseguente provvedimento di revoca opera con decorrenza dalla data della	
	verifica (...)».	
	Trattasi infatti di normativa inapplicabile nel caso in esame essendo destinata	
	ad operare in un ambito del tutto diverso (prestazioni per invalidità civile,	
	cecità e sordomutismo) da quello delle prestazioni pensionistiche privilegiate	
	dei dipendenti pubblici, sia civili che militari, attese le connotazioni di	
	specialità che la connotano, nei quali peraltro la prestazione è continuativa, non	
	a termine, come nel caso dell’assegno rinnovabile.	
	Peraltro, ove l’odierno appellante avesse voluto evitare il formarsi	
	dell’indebito ben avrebbe potuto, trovandosi nella consapevole posizione di	
	percipiente un’erogazione scaduta e tardando l’amministrazione ad attivarsi,	
	farsi parte diligente e sollecitare l’accertamento medico legale di verifica, il	
	che non è stato.	
	Conclusivamente, l’appello è infondato e, come tale deve essere rigettato.	
	Le spese seguono, ai sensi dell’art.31, comma1, c.g.c, la soccombenza e si	
	liquidano, a beneficio delle amministrazioni resistenti, nella misura indicata in	
	dispositivo.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d’appello	
	definitivamente pronunciando, rigetta l’appello.	
	Liquida, a beneficio delle Amministrazioni appellate, le spese nella misura di	
	euro 700,00 ciascuna, ponendo il relativo onere a carico del sig. OMISSIS	
	risultato soccombente.	
	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 settembre 2024.	
	L’ESTENSORE	IL PRESIDENTE
	14	

	SENT. 261/2024	
	Dott. Roberto Rizzi	Dott.ssa Daniela Acanfora
	f.to digitalmente	f.to digitalmente
	DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 18 OTTOBRE 2024	
	p. Il Dirigente	
	(dott. Massimo Biagi)	
	f.to digitalmente	
	Il Funzionario Preposto	
	Lucia Bianco	
	DECRETO	
	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto	
	legislativo 30 giugno 2003, n. 196,	
	dispone	
	che, a cura della Segreteria, sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di	
	detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.	
	IL PRESIDENTE	
	Dott.ssa Daniela Acanfora	
	f.to digitalmente	
	Depositato in Segreteria il 18 OTTOBRE 2024	
	p. Il Dirigente	
	(dott. Massimo Biagi)	
	f.to digitalmente	
	Il Funzionario Preposto	
	Lucia Bianco	
	15	

SENT. 261/2024

In esecuzione del provvedimento collegiale, visto l'art. 52 del decreto

legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione: omettere le generalità

e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 18 OTTOBRE 2024

per il Dirigente

(dott. Massimo Biagi)

f.to digitalmente

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco